

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA **16/07/2025** ORE **20.30**

DELIBERAZIONE N. **51**

**Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO GESTITO DA AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. PROROGA TECNICA DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 7 DEL D.LGS. 164/2001. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PROROGA.**

Componenti presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica

Sono assenti i/le Consiglieri/re: Anna Garegnani – Tommaso Pansardi – Marco Fratto – Maria A. Buttiglieri – Giovanni Ingrassia.

E' inoltre presente l'Assessore esterno Maurizio Maria Tomio.

Si procede con l'inversione dei punti 10) e 11) dell'odg.

Il Sindaco illustra la proposta in argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

### **Il Consiglio Comunale**

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 19 gennaio 2011, hanno determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n.99/09);
- il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 21 aprile 2011 hanno introdotto disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;

- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto del 18 ottobre 2011 hanno determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), hanno definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli enti locali e i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del DM 226/11, la funzione di controparte, per delega espressa degli enti locali concedenti, è svolta dal Delegato, coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio;
- il Comune di Legnano, con delibera consiliare n. 14 del 13 gennaio 2011, ha approvato lo schema di convenzione con i comuni di: Parabiago (MI), Villa Cortese (MI), Vittuone (MI) Buscate (MI), Arconate (MI), Rescaldina (MI), Magnago (MI), Canegrate (MI) Abbiategrasso (MI), Morimondo (MI), Ozzero (MI), Magenta (MI), Mesero (MI) e Boffalora Ticino (Mi), per l'adesione ad un'unica procedura per l'affidamento del servizio, individuando il Comune di Legnano quale comune capofila delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 5, decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226;
- l'attuale gestore, individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, è AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (da ora AEMME S.r.l.) giusta aggiudicazione con Atto dirigenziale del Comune di Legnano n. 182 del 15 luglio 2011;
- Aemme Linea Distribuzione S.r.l. è società a capitale interamente pubblico, partecipata da alcuni comuni tra cui il Comune di Canegrate;
- ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 164/00, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti, il Gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o a estinguere queste ultime; acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa, nei termini previsti dal presente contratto;
- le parti hanno stipulato il contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale in data 22/09/2011;
- il contratto ha durata di anni 12 decorrenti dal 1.1.2012 ed è dunque scaduto il 31/12/2023;
- la procedura di affidamento del servizio, sul territorio comunale dell'ATO di riferimento, non è stata ancora avviata, ed allo stato non è possibile avere previsioni certe sulla data di subentro del nuovo gestore ad esito di gara;
- è essenziale assicurare la prosecuzione del servizio, non solo in via di mera proroga di fatto ma con idonea formalizzazione, data l'importanza del servizio, i suoi

- riflessi sulla collettività, le esigenze di sicurezza e rispetto degli standard qualitativi, anche definendo le condizioni finanziarie ed economiche della gestione in proroga;
- anche per tali ragioni, l'Amministrazione Comunale ritiene doverosa la prosecuzione del rapporto contrattuale con il gestore in corso, in regime di proroga tecnica e con specificazione delle condizioni di investimento, manutenzione, canone;
  - la legge n. 232/2016, con l'art. 1, comma 453, è intervenuta sull'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio limitatamente all'ordinaria amministrazione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, specificando che questi, nel periodo transitorio, è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto;
  - le concessioni per la distribuzione del gas rientrano tra le concessioni di servizi e l'art. 178 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 36 (pro-tempore applicabile al caso di specie), dopo aver previsto che debba essere salvaguardato l'equilibrio economico finanziario, statuisce che al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario incidenti sull'anzidetto equilibrio, si possa/debba procedere a ristabilirne le condizioni;
  - la sentenza della Corte Costituzionale del 7/12/2021 n. 239 ha statuito, fra l'altro, che in forza di uno specifico accordo all'interno del sinallagma contrattuale, è consentito al Gestore di stabilire con il Comune una limitata rimodulazione dei rapporti in essere per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali che il Comune necessita nel breve periodo nell'interesse dei bisogni della propria collettività di riferimento, senza che ciò possa costituire, ad alcun titolo, nuovo affidamento o modifica sostanziale dei pregressi rapporti contrattuali tra le medesime parti;
  - AEMME S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a garantire, durante il periodo di proroga tecnica, anche gli interventi di manutenzione straordinaria e a riconoscere al Comune, nell'ambito di una limitata rimodulazione dei rapporti in essere, un canone annuo pari ad € 130.000,00 oltre IVA di legge corrispondente al 30% dell'importo risultante dall'offerta economica presentata in gara, fissato in ossequio ai vincoli sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera AEEG 159/08 (ora ARERA).
  - L'importo risultante è soggetto a IVA di legge;

Considerato che:

- in ragione di quanto in premessa ed al fine di regolamentare i rapporti tra l'attuale gestore e l'Amministrazione Comunale si è reso necessario predisporre adeguata proposta di atto di proroga tecnica, composto da n° 5 articoli, che regolamerterà i futuri rapporti contrattuali per i prossimi 6 anni fino al 31 dicembre 2029, con la condizione risolutiva nel momento in cui il nuovo gestore d'ambito individuato a mezzo gara possa procedere al subentro nella gestione ai sensi di legge;
- il contenuto dell'atto di proroga tecnica è ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- la bozza di contratto di proroga tecnica del contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale è stata posta all'attenzione della Commissione Affari Generali nella seduta del 25/06/2025, come risulta dal verbale acquisito agli atti;

Visti:

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.
- Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

### **delibera**

1. le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare l'allegato testo del contratto di "proroga tecnica" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto di n. 5 articoli oltre alle premesse, a favore della Società AEMME S.r.l., con sede legale in "via per Busto Arsizio 53", Legnano, che disciplina i rapporti tra detta società ed il Comune nella gestione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale;
3. di dare atto che al Comune rimane corrisposto un canone annuo pari ad € 130.000,00 oltre IVA di legge, corrispondente al 30% dei vincoli sui ricavi di distribuzione (VRD) e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
4. di autorizzare il Responsabile dell'Area lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente alla sottoscrizione del contratto di proroga tecnica;
5. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 3 (Matteo Matteucci – Christian Fornara – Francesco Capriglione), espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del del D. Lgs. N. 267/2000.

Si allegano:

1. Bozza contratto di proroga tecnica del contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale;
2. Parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;